



DECRETO N. 79 DEL 22 DICEMBRE 2010

OGGETTO: Ditta EXECO s.r.l. con sede legale e ubicazione impianto in via Meucci, 2/A - 35037 - Teolo (PD).  
Autorizzazione integrata ambientale provvisoria. Punto 5.1. dell'Allegato I del d.lgs. 18 febbraio 2005 n. 59. Impianto di stoccaggio di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi.  
Proroga validità del DSRAT n. 120 del 13/09/2007 e ss. mm. e ii..

## IL SEGRETARIO REGIONALE PER L'AMBIENTE

- (1) VISTA la Direttiva 96/61/CE del Consiglio dell'Unione Europea del 24 settembre 1996 sulla Prevenzione e la Riduzione Integrate dell'Inquinamento (IPPC);
- (2) VISTO il decreto legislativo n. 59 del 18 febbraio 2005 e s.m.i., attuativo della Direttiva 96/61/CE, che abroga il Decreto Legislativo 372 del 4 agosto 1999 fatto salvo quanto previsto all'art. 4, comma 2 e che disciplina il rilascio, il rinnovo ed il riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) e le modalità di esercizio degli impianti di cui all'allegato I del medesimo decreto, estendendo l'applicazione anche ai nuovi impianti;
- (3) VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii., recante "*Norme in materia ambientale*";
- (4) VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 668 del 20 marzo 2007 relativa alle Modalità di presentazione delle domande da parte dei gestori degli impianti soggetti ad AIA, così come modificata dalle deliberazioni della Giunta regionale n. 1450 del 22 maggio 2007 e n. n. 2493 del 7 agosto 2007, che forniscono chiarimenti e integrazioni in ordine alla DGRV n. 668 del 20 marzo 2007;
- (5) VISTA la Direttiva 2008/1/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2008 sulla Prevenzione e la Riduzione Integrate dell'Inquinamento (IPPC), che abroga e sostituisce anche la Direttiva 96/61/CE;
- (6) VISTO il decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128, recante "*Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale.*", con il quale è stata recepita la Direttiva 2008/1/CE, e che abroga, tra l'altro il d.lgs. n. 59/2005;
- (7) CONSIDERATO tuttavia che l'articolo 35, comma 2-ter del d.lgs. n. 152/2006, come modificato dal d.lgs. n. 128/2010, dispone che "*Le procedure di VAS, VIA ed AIA avviate precedentemente all'entrata in vigore del presente decreto sono concluse ai sensi delle norme vigenti al momento dell'Avvio del Procedimento*";
- (8) VISTO l'Allegato II al d.lgs. n. 59/2005 (ora Allegato IX alla Parte II del d.lgs. n. 152/2006, come modificato dal d.lgs. n. 128/2010), recante l'Elenco delle autorizzazioni ambientali già in atto, da considerare sostituite dalla autorizzazione integrata ambientale;
- (9) VISTA la legge regionale n. 26 del 16/08/2007 recante "*modifiche alla legge regionale 16 aprile 1985, n. 33, "norme per la tutela dell'ambiente"*", ai fini dell'attuazione del D.lgs. n. 59/2005;

- (10) VISTO il Decreto Ministeriale del 29/01/2007 recante “*Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili in materia di gestione dei rifiuti, per le attività elencate nell'allegato I del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59*” pubblicato sul S.O. n. 133 della G.U.R.I. n. 130 del 7/06/2007 per l'individuazione e l'identificazione delle migliori tecniche disponibili per gli impianti ai punti 5.1 – 5.2 – 5.3 dell'all. I del d.lgs. 59/2005;
- (11) VISTA la legge regionale n. 3 del 21/01/2000 recante “*Norme in materia di gestione dei rifiuti*”;
- (12) VISTA la deliberazione del Consiglio regionale n.107 del 5/11/2009 con cui è stato approvato il Piano di Tutela delle acque;
- (13) VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 242 del 9/02/2010, recante: “*Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) per gli impianti di cui al punto 5 – Gestione dei rifiuti, dell'allegato I al d.lgs. 59/2005; Programma di Sorveglianza e Controllo (PSC) di cui al d.lgs. 36/2003, Programma di Controllo (PC) e Piano di Sicurezza (PS) di cui all'art. 26 e all'art. 22 della Legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3, s. m. ed i. Indicazioni operative.*”;
- (14) VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1519 del 26.05.09 recante “*Tariffe da applicare alle istruttorie finalizzate al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale ex Decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59.*”, che sostituisce la precedente DGRV 3826/08;
- (15) PRESO ATTO che la ditta Ecoidea s.r.l. ha presentato richiesta di autorizzazione ai sensi del d.lgs. n. 59/2005 in data 29/06/2007, ricevuta con protocollo 400700//57.19 in data 16/07/2007, per il punto 5.1 dell'Allegato I del d.lgs. n. 59/2005, e che la Struttura regionale competente ne ha riscontrato la conformità ai sensi del punto 5 della DGRV n. 668/2007;
- (16) CONSIDERATO che con precedente decreto del Segretario regionale all'Ambiente e Territorio n. 120 del 13/09/2007 è stata rilasciata alla ditta Ecoidea s.r.l., sulla base della succitata istanza, l'autorizzazione integrata ambientale “*provvisoria*” relativa all'impianto di cui trattasi per l'attività prevista dal d.lgs. n. 59/05 allegato I, individuata al punto 5.1;
- (17) CONSIDERATO che l'autorizzazione rilasciata, sulla base di quanto previsto dalle delibere regionali citate in premessa, è da intendersi puramente ricognitiva delle autorizzazioni ambientali in essere che sono state allegate al succitato decreto n. 120 del 13/09/2007 di cui costituiscono parte integrante e sostanziale;
- (18) PRESO ATTO che tra dette autorizzazioni sono ricomprese anche le autorizzazioni all'esercizio rilasciate dalla provincia di Padova con la decreto n. 4974/ec/2005 del 11/05 2005, con scadenza il 31 dicembre 2009;
- (19) CONSIDERATO che, successivamente, con decreto n.66 del 25/06/2008 è stata volturata la titolarità del suddetto decreto a favore della ditta Bridge S.r.l. con sede legale in via Meucci, 2/A – 35037 Teolo (PD), confermando tutte le prescrizioni contenute nel suddetto decreto;
- (20) VISTO che, a seguito del cambio di ragione sociale a società denominata Execo s.r.l., con sede legale in via Meucci, 2/A – 35037 Teolo (PD), è stato dato atto con decreto n.100 del 25/11/2008, confermando tutte le prescrizioni contenute nel decreto n. 120 del 13/09/2007;
- (21) VISTO l'avvio del procedimento, comunicato alla ditta ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs n. 59/2005 con nota n. 214317/57.19 del 22 aprile 2008;
- (22) PRESO ATTO che la ditta ha provveduto in data 27 aprile 2008 alla pubblicazione su idoneo quotidiano dell'annuncio di cui all'art. 5, comma 7, del d.lgs. n. 59/2005 dandone riscontro agli uffici con apposita comunicazione in data 28 aprile 2008;
- (23) PRESO ATTO che a seguito della pubblicazione di cui al punto precedente, non sono pervenute osservazioni da parte dei soggetti interessati nei termini fissati dall'art. 5, comma 8, del d.lgs. n. 59/2005;

- <sup>(24)</sup> **CONSIDERATO** che la validità del decreto n. 120/2007 e successive modifiche e integrazioni, con scadenza 31/12/2008, è stata prorogata dal decreto n. 156 del 30/12/2008 fino al 31/12/2009, e, in seguito con decreto n. 130 del 30/12/2009, fino al 31/12/2010;
- <sup>(25)</sup> **PRESO ATTO** che risulta a tutt'oggi in corso l'istruttoria da parte dei competenti Uffici regionali per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale definitiva;
- <sup>(26)</sup> **VISTO** che con nota n. 549886/57.19 del 20/10/2010, quest'Amministrazione ha chiesto a Provincia e ARPAV parere in merito alla proroga della validità dell'AIA provvisoria per l'impianto in oggetto;
- <sup>(27)</sup> **VISTA** la nota n. 180028 del 24/11/2010 (prot. reg.le n. 632030/5719 del 2/12/2010) con cui la Provincia di Padova ha comunicato che *"si conferma la sussistenza delle condizioni necessarie al rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio n. 4974/EC/2005 del 11/05/2005, scaduta il 31/12/2009, la cui validità ed efficacia delle prescrizioni in essa contenute sono state prorogate fino al 31/12/2010 con DSRAT n. 130/2009"*;
- <sup>(28)</sup> **VISTA** la nota n. 150717 del 13/12/2010 (prot. reg.le n. 656776/5701 del 16/12/2010) con cui ARPAV - DAP di Padova ha trasmesso gli esiti degli accertamenti effettuati presso l'impianto *de qua* nelle date del 25 e 26 novembre 2010, che reca *"a conclusione, si evidenzia che dall'attività di controllo non è emerso nulla di rilevante"*;
- <sup>(29)</sup> **CONSIDERATO** che nella già citata nota del 20/10/2010, quest'Amministrazione ha anche chiesto alla ditta di attivarsi presso il dipartimento provinciale ARPAV di Padova e presso i competenti uffici della Provincia di Padova, al fine della redazione del PMC in conformità alla sopracitata deliberazione n.242/2010;
- <sup>(30)</sup> **RITENUTO** di procedere comunque al rilascio, sulla base di quanto sopra, di una proroga dell'autorizzazione integrata ambientale provvisoria, rilasciata alla ditta Execo S.r.l. con il decreto del Segretario regionale all'Ambiente e Territorio n. 120/2007, come modificato dai decreti n. 66/2008 e n. 100/2008, e prorogato con decreto n. 156/2008, fino al 31 dicembre 2010, termine che appare congruo e tale da consentire il rilascio del provvedimento di A.I.A. definitiva;
- <sup>(31)</sup> **FATTO SALVO** successive eventuali prescrizioni evidenziate da parte degli Enti di controllo;
- <sup>(32)</sup> **RITENUTO** infine di confermare la validità delle prescrizioni riportate nelle autorizzazioni settoriali in essere già allegate al precedente decreto n. 120 del 13/09/2007, che si sostanziano, nel caso specifico, nel provvedimento rilasciato dalla Provincia di Padova: n. 4974/ec/2005 del 11/05 2005, con scadenza il 31 dicembre 2009, che con il presente provvedimento, stante il nulla osta della Provincia di Padova sopra richiamata, si ritiene anch'essa prorogata;

#### DECRETA

1. La validità dell'Autorizzazione Integrata Ambientale provvisoria rilasciata con decreto del Segretario regionale all'Ambiente e Territorio n. 120 del 13/09/2007, come modificato dai decreti n. 66 del 25/06/2008, n.100 del 25/11/2008, n. 156 del 30/12/2008 e n. 130 del 30/12/2009, alla ditta Execo S.r.l, con sede legale e ubicazione impianto in via Meucci, 2/A – 35037 Teolo (PD), per l'attività prevista dal d.lgs. n. 59/05 allegato I, individuata al punti 5.1 (Impianto di stoccaggio di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi), è prorogata fino al rilascio del provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale definitiva e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2011.
2. La ditta Execo S.r.l. è tenuta a rispettare tutte le prescrizioni riportate nelle autorizzazioni ambientali di settore e precisamente: n. 4974/ec/2005 del 11/05 2005, con scadenza il 31 dicembre 2009, che s'intende prorogata nei suoi contenuti fino a tutto il 31/12/2011, sulla scorta del nulla osta provinciale richiamato in premessa.
3. La ditta deve provvedere all'adeguamento e all'estensione fino ad almeno il 30 giugno 2012 delle garanzie finanziarie prestate in riferimento alle autorizzazioni ambientali in essere; le relative appendici di proroga dovranno essere presentate alla Provincia di Padova entro e non oltre il 31/03/2011.

4. Entro e non oltre il 31/03/2011, la ditta deve presentare ai competenti uffici della Regione Veneto, della Provincia di Padova e di ARPAV-DAP di Padova il Piano di Monitoraggio e Controllo redatto secondo le indicazioni di cui alla DGRV n. 242/2010.
5. Il presente provvedimento è comunicato alla Ditta Execo S.r.l., al comune di Teolo, alla Provincia di Padova, all'ARPAV, dipartimento provinciale di Padova, all'Osservatorio Regionale sui Rifiuti e al B.U.R.V. per la sua pubblicazione.
6. Avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nel termine rispettivamente di 60 o 120 giorni dalla notificazione dello stesso, così come disposto dall'art. 1, 1° comma, della L. 205/2000 "*Disposizioni in materia di giustizia amministrativa*".

IL SEGRETARIO REGIONALE PER L'AMBIENTE  
*Ing. Mariano Carraro*